

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 18/03/2021

FATTO

Il ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati relativi al finanziamento contro cessione del quinto n. *813 stipulato il 02/01/2015 ed estinto anticipatamente nel gennaio 2019.

Esperito infruttuosamente reclamo, il cliente propone ricorso all'Arbitro chiedendo il rimborso delle commissioni tutte (finanziari ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, stante l'estinzione anticipata del contratto, e pertanto di tutti i costi *up front* e *recurring* quantificabili in € 1.293,92 o nella diversa somma ricalcolata dal Collegio, oltre interessi legali dalla data di estinzione del contratto al soddisfo.

Con la controdeduzioni preliminarmente l'intermediario esclude l'applicabilità alla fattispecie della c.d. sentenza "Lexitor"; quindi precisa quanto segue:

- il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente considerato dall'Abf come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito;
- sono pertanto corretti i rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, non residuando altre somme suscettibili di restituzione;
- del pari andrà rigettata la domanda di rimborso delle spese per assistenza

difensiva: infatti, in base all'attuale orientamento giuridico, affinché tale domanda – di per sé incompatibile con le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF e con la natura del relativo procedimento – possa trovare, in via di assoluta eccezione, accoglimento occorre necessariamente che *“sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo”*; tale dimostrazione, nel caso di specie, è assente.

Con le conclusioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva, innanzitutto, che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Da quanto sopra consegue l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie e la comunicazione di Banca d’Italia del 4.12.19 si applicherebbe solo ai finanziamenti in essere, non già a quelli già estinti.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l’argomento dei limiti all’efficacia diretta *“orizzontale”* della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l’art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell’ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza *“Lexitor”*, con conseguente nullità

delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel “costo totale del credito” ex art. 127 TUB.

In conformità con quest’ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore dell’attuale art. 125 *sexies* TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il “vecchio” articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere interpretata in base alla cd. sentenza “Lexitor” (si vedano inoltre, da ultimo, nel senso dell’immediata applicabilità nel nostro ordinamento dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, le tre ordinanze del Tribunale di Milano, 3 novembre 2020, n. 27398, n. 27406, n. 27411).

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

È in atti copia del conteggio estintivo al 31.01.2019, da cui risultano n. 48 rate scadute con n. 72 rate residue. Dal conteggio risultano anche un rimborso “*Commissioni della Mandataria...*” di € 216,00 e un rimborso “*Oneri Convenzione ATC*” di € 124,56.

Il contratto controverso, sottoscritto il 02/01/2015, reca le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

- a) commissioni a mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria: 360,00 euro;
- b) commissioni a mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento: 360,00 euro;
- c) provvigioni all’intermediario del credito: 1.764,00 euro;
- d) spese di incasso quote: 207,60 euro.

I suddetti costi sono descritti nelle condizioni generali di contratto.

In caso di estinzione anticipata del prestito è previsto il rimborso delle commissioni alla mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento; sempre in base al contratto, rimangono interamente a carico del cliente le commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all’intermediario del credito, “già

interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento".

Risulta intervenuto nella sottoscrizione un intermediario finanziario ex art. 106 TUB ed è allegata agli atti la fattura dell'intermediario.

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi le commissioni alla mandataria di cui alla lettera a) sono qualificate come costi *up front* attendo ad attività per il perfezionamento del finanziamento; le commissioni alla mandataria di cui alle lettere b) e d) sono qualificate come costi *recurring* concernendo la gestione del finanziamento; le provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lettera c) sono da considerarsi *up front*, concernendo "attività di perfezionamento del finanziamento" (cfr. clausola sui rimborsi al cliente in caso di estinzione anticipata).

E' pacifico l'avvenuto rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* delle commissioni di cui alle lettere b) e d), in sede di conteggio estintivo.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.017,35	Tasso di interesse annuale	6,82%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	150,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,32%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento				360,00	Upfront	39,32%	141,55		141,55
Commissioni per la gestione				360,00	Recurring	60,00%	216,00	216,00	0,00
Spese di incasso				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Provvigioni all'intermediario				1.764,00	Upfront	39,32%	693,61		693,61
Totale				2.691,60					835,17

L'importo di cui alla tabella è inferiore a quanto chiesto dal cliente, che considera *recurring* tutti i costi.

Si fa presente che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Vengono chiesti altresì gli interessi dalla data di estinzione.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 835,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA